

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Hemerson srl impugnava tempestivamente l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo a costi non riconosciuti per l'anno 2002 e ripresi a tassazione a seguito di esame di documentazione richiesta con questionario, argomentando circa l'errato inquadramento da parte dell'Ufficio impositore dell'attività svolta da essa società che, oltre a commercializzare i prodotti a marchio "Cimbali" e "Faema", in cambio del riconoscimento di royalties del 3%, produce anche in proprio macchine per la ristorazione. L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 5, costituitasi in giudizio, depositava visure dell'anagrafe tributaria dalle quali risulta che le due società proprietarie dei marchi "abbiano come oggetto della propria attività proprio la fabbricazione di macchine industria alimentare e bevande". Da ciò la convenuta ne deduceva l'impossibilità di considerare inerenti i costi relativi alla stampa di depliant pubblicitari relativi a prodotti non di fabbricazione Hemerson, perciò ripresi a tassazione nell'avviso di accertamento oggetto del presente contenzioso.

La Commissione, esaminati gli atti ed i documenti di causa, uditi il relatore e le parti, così decide.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Non convince la tesi difensiva dalla convenuta secondo cui i depliant sono stati stampati per vendite "effettuate nell'interesse della controllante", come se la pubblicità e la promozione delle vendite fosse un fatto del solo produttore e non anche degli operatori economici che si trovano lungo il canale commerciale, e la tesi che il distributore venda nell'interesse del produttore sembra al di fuori della logica commerciale a meno che non ci si limiti al settore del commercio equo e solidale con dettaglianti rappresentati non da imprese commerciali ma da onlus. È di tutta evidenza che gli operatori che si trovano lungo il canale distributivo cerchino di incrementare le vendite, ciò non nell'interesse del produttore ma per incrementare la propria quota di mercato e massimizzare il profitto, e le spese di pubblicità e propaganda, tra cui primeggiano quelle per la stampa di cataloghi e listini prezzi, sono i classici esempi di azioni di marketing i cui costi in taluni settori sono addirittura superiori ai costi di produzione.

Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato con l'esibizione di "contratti di licensing" di essere licenziataria dei prodotti venduti con i marchi sopra menzionati, riconoscendo alle licenzianti royalties in ragione del 3%, quindi le vendite non erano effettuate, come sostiene la convenuta, nell'interesse delle licenzianti ma gli interessi erano convergenti, maggiori vendite significavano maggiori utili sia per la licenziataria, sotto forma di divario fra ricavi e costi, sia per le licenzianti, sotto forma di royalties che, evidentemente, per la Hemerson rappresentavano costi di esercizio insieme a quelli di stampa dei listini oggetto del presente contenzioso. Inoltre, la visura camerale, le fatture, le registrazioni contabili ed il bilancio dell'esercizio 2002, con il raffronto a stati comparati di quello del 2001, evidenziano il complesso delle attività svolte dalla Hemerson che non si limitava alla produzione di macchine ma consisteva anche nella sola commercializzazione di queste, infatti nel bilancio del 2002 tra i costi della produzione sono indicati € 811.183,96 di prodotti commercializzati, ossia prodotti da vendere "tel quel" senza alcuna trasformazione. L'errore dell'accertatore è consistito, esasperando il concetto di inerenza dei costi, nell'aver voluto contrapporre singoli costi a singoli ricavi, forzando i principi di

economia aziendale che, viceversa, raccomandano di contrapporre tutti i ricavi a tutti i costi, anche quando questi ultimi apparentemente non diano un utile immediato e ben individuato, pertanto la ripresa a tassazione dei "costi di pubblicità" di € 11.660,27 non è legittima e va annullata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, anche in assenza di nota spese, ciò con il conforto della sentenza Cass. n. 14553 del 26/6/2009, e vengono quantificate in E 258,00 per diritti ed € 1.170,00 per onorari, oltre cp, ma con esclusione dell'iva, avendo la Hemerson srl diritto alla detrazione di tale tributo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. R1T030301230/2009, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio nella misura di € 1.428,00 (millequattrocentoventotto/00) oltre cp.